

REPUBBLICA ITALIANA 76/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia Presidente

Fabio Gaetano Galeffi Consigliere

Aurelio Laino Consigliere rel.

Donatella Scandurra Consigliere

Stefania Petrucci Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. 60821 del ruolo generale, su appello proposto da DI FELICE Renzo, nato a Barrea (AQ) l'1.10.1956 (c.f. DFLRNZ56R01A678Q), rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Bitto (lucia.bitto@milano.pecavvocati.it), Riccardo Maoli (riccardo.maoli@ordineavvocatigenova.it), Glauco Stagnaro (glauco.stagnaro@ordineavvocatigenova.it) e Francesco Arecco (francesco.arecco@pec.it), unitamente ai quali elegge domicilio digitale presso il suindicato indirizzo pec,

contro

- la Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria;
- la Procura Generale della Corte dei conti;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 22/2023, resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, in data 2.3.2023.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio; uditi, nella pubblica udienza del 4.4.2025, il relatore, gli avv.ti Bitto, Maoli e Arecco e il P.M., nella persona del V.P.G. Arturo Iadecola.

Svolgimento del processo

Con l'impugnata decisione la Sezione territoriale, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato l'epigrafato ricorrente al risarcimento del danno erariale, quantificato in € 81.744,66, da omesso doloso riversamento, nelle casse dell'Università degli studi di Genova, dei compensi percepiti nell'esercizio di un incarico professionale non autorizzato, ex art. 53, comma 7 bis, t.u.p.i., del complessivo importo di € 136.241,10.

In particolare, il Giudice di prime cure ha determinato il minor *quantum* risarcitorio, pari al 60% del totale del danno arrecato, ravvisando il concorso colposo dell'amministrazione danneggiata nell'omettere i doverosi controlli sulla comunicazione, pur effettuata dal predetto docente, professore ordinario a tempo pieno presso il dipartimento di ingegneria civile del predetto ateneo, circa l'assunzione dell'incarico *de quo*, consistito in talune prestazioni di collaborazione consulenziale con la s.p.a. CHEMTEX ITALIA, finalizzate alla realizzazione di un impianto di produzione di bioetanolo, dalla Sezione territoriale qualificate come vero e proprio appalto di servizi.

A mezzo del presente gravame, l'appellante si duole della decisione – di cui chiede perlomeno la parziale riforma – all'uopo denunciando i plurimi *errores in procedendo et in iudicando* commessi dai primi giudici nel:

- a) qualificare l'incarico in questione quale appalto di servizi, anziché mera consulenza scientifica, liberamente esercitabile senza necessità di preventivo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ex art. 6, comma 10, l. n. 240/2010;
- b) quantificare il danno erariale al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali operate dalla società committente sui suoi compensi, in violazione della c.d. "regola dei vantaggi", ex art. 1, comma 1 bis, l. n. 20/1994;
- c) aver rigettato l'eccepita *mutatio libelli* tra invito a dedurre e atto di citazione, con conseguente nullità di quest'ultima;
- d) aver rigettato l'eccepita prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria, sul fallace presupposto che fossero integrati gli estremi del doloso occultamento del danno, mancando qualsivoglia condotta intenzionalmente preordinata a dissimulare quest'ultimo;
- d) non aver applicato sufficientemente il potere riduttivo dell'addebito, pur in presenza di significative circostanze (i.e.: assenza di dolo e complessità della normativa di riferimento), che ne giustificano un maggior utilizzo.

Ha presentato articolate conclusioni scritte la Procura Generale, puntualmente replicando alla tesi gravatoria e chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato.

All'udienza di trattazione della causa, le parti, dopo ampia ed esaustiva discussione, hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

Motivi della decisione

Nell'ordine logico di trattazione delle varie questioni introdotte a mezzo degli illustrati motivi di gravame, va data priorità a quella riguardante la prescrizione dell'azione risarcitoria, avendo la stessa intrinseca natura preliminare (di merito), potenzialmente idonea, dunque, a dirimere la controversia con assorbimento delle ulteriori doglianze pure prospettate.

Il motivo è fondato.

Ritiene, invero, la Sezione che la contestata decisione, in punto di prescrizione, rechi un'intima e intrinseca incoerenza nella relativa parte motivazionale.

Per un verso, infatti, essa riconosce il concorso colposo dell'amministrazione danneggiata nella verificazione del danno erariale *de quo agitur*, stante il mancato approfondimento istruttorio circa la comunicazione comunque, *illo tempore*, inviata dal docente all'ateneo, in occasione dell'assunzione dell'incarico incriminato, la cui doverosità viene fatta discendere, si noti, dalla manifesta incongruenza (sic) tra l'elevato numero di ore impegnate (100 ore) in un arco temporale limitato (6 mesi) nell'attività extraistituzionale e la natura dichiaratamente consulenziale di quest'ultima.

Per altro verso, ritiene, però, che il docente abbia intenzionalmente dissimulato la vera natura dell'incarico, omettendo nella comunicazione inviata nel novembre del 2011, particolari essenziali che consentissero la piena e consapevole determinazione da parte dell'ateneo circa l'autorizzabilità o meno dello stesso.

Appare intuitivo, infatti, che ove il Di Felice avesse intenzionalmente inteso "mascherare" la concreta tipologia di prestazione svolta, per eludere il regime dell'autorizzazione, di certo non avrebbe confenzionato una comunicazione che già *ictu oculi* era idonea a disvelarne la vera natura.

Ad ulteriore conforto di quanto testè sostenuto, si consideri, tra l'altro, che la suddetta comunicazione - di cui risulta *per tabulas* l'effettivo invio, ad onta di quanto erroneamente sostenuto dai primi giudici, essendo, invero, allegata a una copertina fax indirizzata dal docente all'Ateneo (e, comunque, la polizia erariale ebbe modo di reperirla in sede investigativa proprio presso l'Università, a riprova che fu inviata) - appare conforme al Regolamento d'Ateneo *illo tempore* vigente (approvato con D.R. n. 877/2011), che non prevedeva indicazione del compenso o del soggetto conferente e, inoltre, in essa si specifica sufficientemente anche l'oggetto dell'incarico, segnalato come a carattere continuativo e retribuito per lo sviluppo di impianto pilota per la produzione di "chemicals" a partire da biomasse.

A fronte di tale limpida e lineare istanza, perfettamente conforme alla disciplina vigente presso l'Ateneo, non si vede in che modo il docente abbia voluto intenzionalmente occultare la reale portata della prestazione, tale non potendosi individuare nella semplice definizione di consulenza scientifica indicata nella comunicazione (posto che il contratto professionale a suo tempo stipulato, in più parti a ciò si riferisce), ovvero nell'omesso invio di quest'ultimo, a integrazione dell'istanza.

Come implicitamente riconosciuto, del resto, dalla stessa Sezione territoriale, era, al contrario, onere dell'amministrazione, in caso di perplessità fondate sul contenuto della comunicazione, svolgere rapidi e tempestivi approfondimenti istruttori – chiedendo, ad esempio, proprio copia del contratto di consulenza stipulato tra il docente e la ditta committente – al fine di verificare se si trattasse effettivamente di mera consulenza scientifica (come dichiarato), o di una prestazione soggetta a regime autorizzatorio.

Si tenga anche presente che il prof. Di Felice, pur se titolare di partita iva (ma non iscritto all'albo professionale), non è risultato avvezzo a svolgere attività extra istituzionali in maniera continuativa – è stato l'unico incarico svolto in 40 anni di docenza – sicchè anche l'occasionalità dell'incarico, in uno con l'assenza di conoscenza giuridiche (trattandosi di un tecnico) e stante il quadro normativo piuttosto confuso soprattutto nel contesto temporale di riferimento (2011-2012), circa le attività liberamente o meno esercitabili dai docenti universitari, dopo l'entrata in vigore della legge Gelmini, depongono univocamente per la sua buona fede e l'assenza di una intenzionale condotta preordinata a occultare il danno in questione.

Alla luce delle superiori considerazioni e in accoglimento del motivo di gravame innanzi illustrato, la sentenza impugnata andrà, conseguentemente, interamente riformata, con definitivo respingimento della domanda risarcitoria avanzata dal Requirente. I rimanenti motivi rimangono assorbiti.

Spese di giudizio e di difesa compensate in ragione della definizione della causa mediante pronuncia su questione avente natura

preliminare (art. 31, comma 3, c.g.c.)

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 60821 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie l'appello promosso da DI FELICE Renzo, nei sensi di cui in motivazione. Spese di giudizio e di difesa compensate.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.4.2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Aurelio Laino

f.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 26/05/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi